



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “*Diritto del minore ad una famiglia*”, e s.m.i.;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”, e s.m.i.;

VISTA la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri*”, con la quale, fra l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, quale autorità centrale preposta all'attuazione della sopraindicata convenzione;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, concernente “*Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, e s.m.i.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante “*Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO l'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai sensi del quale “*E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e secondo il quale con decreto di natura non regolamentare adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinati l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze...*”;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo cui *“A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008”*;

VISTO l'art. 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge finanziaria 2016) che, a far data dall'anno 2016, ha previsto l'istituzione del Fondo per le adozioni internazionali, disponendo *“Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali» con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. In attesa della riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la gestione delle risorse del Fondo e della Commissione di cui al presente comma è assegnata al Centro di responsabilità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTO, inoltre, l'art. 1, comma 412, della citata legge che ha previsto la riduzione di 15 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, del Fondo per le politiche della famiglia *“La dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta nella misura di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016”*;

VISTO l'art. 1, comma 590, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha disposto l'incremento del *“Fondo per le adozioni internazionali” nei seguenti termini “Al fine di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale, il Fondo per le adozioni internazionali, di cui al comma 411 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2017”*;

VISTO l'art. 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha disposto l'incremento del fondo di cui all'art. 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 giugno 2005, 27 aprile 2006, 2 ottobre 2007, 17 luglio 2009, 30 novembre 2010, 4 agosto 2011, 3 febbraio 2012, 3 maggio 2018, 28 gennaio 2020, con i quali sono stati determinati i soggetti beneficiari e le modalità di presentazione delle





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze

domande di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale dai coniugi che hanno concluso l'iter adottivo rispettivamente negli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012-2017, nonché da ultimo i due decreti del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze entrambi del 29 dicembre 2020, concernenti la determinazione dei soggetti beneficiari e le modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per l'adozione internazionale dai coniugi che hanno concluso l'iter adottivo rispettivamente per l'anno 2018 e per l'anno 2019;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*", e, in particolare, l'articolo 3 concernente il riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale la professoressa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale alla professoressa Elena Bonetti è stato conferito l'incarico di Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, con il quale il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative nella materia delle adozioni anche internazionali di minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresa la presidenza, nell'ambito della Commissione per le adozioni internazionali;

VALUTATA l'opportunità di dare continuità all'intervento di sostegno in favore delle famiglie adottive prevedendo per l'anno 2020 un incremento dell'ammontare dei rimborsi in considerazione del peculiare momento di crisi economica connesso all'emergenza Covid-19 ;

RITENUTO che ai fini del calcolo del rimborso debba essere detratto ogni contributo pubblico, erogato anche da parte di enti territoriali, che abbia la medesima finalità di sostegno alle spese del percorso adottivo;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze

ACCERTATA la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie nell'ambito delle disponibilità di cui al cap. 538 "Spese per il sostegno delle adozioni internazionali" del Centro di Responsabilità 15 "Politiche per la famiglia" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – esercizio finanziario 2021;

DECRETA

Art. 1

Soggetti beneficiari

1. È concesso, a seguito di apposita istanza presentata in conformità alle disposizioni del presente decreto, il rimborso delle spese sostenute per l'adozione internazionale dai genitori adottivi, entrambi residenti sul territorio nazionale, che abbiano concluso un procedimento di adozione o affidamento preadottivo, secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, di uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia tra l'1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

2. Al rimborso possono accedere anche i genitori adottivi, entrambi residenti sul territorio nazionale, che hanno beneficiato dell'adozione di cui all'art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n.184.

Art. 2

Modalità di presentazione delle istanze

1. I genitori adottivi di cui all'art.1, comma 1, presenteranno mediante il sistema *on line* "Adozione Trasparente" della CAI, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione.

L'accesso al sistema sarà permesso tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).

Le istanze andranno presentate, a pena di irricevibilità, nei 120 giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto, sul sito della Commissione per le Adozioni Internazionali.

2. Il manuale utente e le modalità operative per la presentazione dell'istanza *on line* saranno rese pubbliche sul sito web istituzionale della CAI <http://www.commissioneadozioni.it>.

3. Solo le coppie che hanno beneficiato dell'adozione di cui all'art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n.184 e coloro che hanno concluso la procedura adottiva senza l'assistenza di un ente autorizzato presenteranno istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione, firmata





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze

da entrambi i coniugi o firmata digitalmente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le Adozioni Internazionali, Via di Villa Ruffo, 6 - 00196 Roma, in busta chiusa e sigillata, riportante sulla busta la seguente dicitura "Rimborso spese adozione ANNO 2020", o in alternativa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cai.segreteria@pec.governo.it.

L'istanza di rimborso per le coppie del presente comma dovrà essere redatta compilando esclusivamente l'allegato MODELLO A, riportando tutte le informazioni ivi indicate a pena di inammissibilità.

La data di spedizione delle domande inviate per posta raccomandata è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante; mentre per le istanze inviate con posta certificata dalla data di consegna.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte della coppia, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

4. Nel caso di adozioni pronunciate ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n.184, ai fini di cui al precedente articolo 1, comma 1, sarà rilevante la data del provvedimento del Tribunale per i minorenni di riconoscimento dell'adozione pronunciata dalla competente Autorità del Paese straniero.

5. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute al di fuori del termine e delle modalità sopra indicate.

6. L'istanza di rimborso *on line* deve essere redatta, a pena di inammissibilità, inserendo tutte le informazioni ed i documenti richiesti secondo le modalità operative che, come sopra detto, saranno rese pubbliche sul sito della CAI www.commissioneadozioni.it.

Con la sottoscrizione dell'istanza viene fornita l'informativa sulla privacy ai sensi degli artt. 13-14 del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation - COM 2016/679) e della normativa nazionale.

7. L'istanza di rimborso deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) copia della certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 31, comma 3, lettera o) della legge 4 maggio 1983, n.184, dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante tutte le spese sostenute dai genitori adottivi. Non si potrà, in alcun caso, procedere al rimborso di spese non certificate dall'ente; le domande prive della certificazione non saranno ritenute in alcun caso ammissibili.
- b) copia dell'attestazione dell'ISEE ordinario del nucleo familiare in corso di validità.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze

In caso di adozione pronunciata all'estero, riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 4 maggio 1983, n.184 o nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un ente autorizzato, oltre alla copia dell'attestazione dell'ISEE di cui al precedente punto b), i documenti da allegare all'istanza sono:

- c) copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni da cui risulti il riconoscimento dell'adozione e l'ordine di trascrizione nel registro di stato civile;
- d) autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il MODELLO B corredata della documentazione contabile giustificativa delle spese per le quali si chiede il rimborso e della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità della coppia.

8. Le istanze incomplete o prive delle informazioni e/o degli allegati richiesti, sono dichiarate inammissibili.

9. Gli enti autorizzati e i genitori adottivi hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta nel rispetto dei termini previsti dall'Agenzia delle Entrate per la conservazione della documentazione posta a sostegno delle dichiarazioni dei redditi, anche al fine di consentire alla Commissione i controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Art. 3

Ammontare e natura dei rimborsi. Spese rimborsabili

1. L'ammontare del rimborso è modulato secondo la fascia di ISEE ordinario di appartenenza del nucleo familiare e precisamente:

- 1^ fascia ISEE (ordinario) fino a euro 25.000,00: euro 9.000,00
- 2^ fascia ISEE (ordinario) da euro 25.000,01 a euro 40.000,00: euro 7.000,00
- 3^ fascia ISEE (ordinario) oltre euro 40.000,01: euro 5.500,00

L'ISEE ordinario del nucleo familiare deve essere in corso di validità.

In assenza dell'attestazione ISEE al momento della presentazione della domanda, il rimborso viene erogato nella misura minima di euro 5.500,00 fatti salvi gli altri requisiti previsti dal presente decreto.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze

2. L'ammontare dei rimborsi sopraindicato costituisce limite massimo; qualora la spesa sostenuta dalla coppia sia inferiore al rimborso previsto per la fascia ISEE di appartenenza, il rimborso sarà rideterminato in misura pari alla somma spesa.

3. Le spese rimborsabili sono esclusivamente quelle finalizzate all'adozione del minore, debitamente documentate e certificate dall'ente autorizzato ai sensi dell'art. 31, comma 3, lett. o) della legge 4 maggio 1983, n.184. Le spese rimborsabili sono solo quelle previste ai fini della deducibilità di cui all'art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono incluse le spese post adottive.

4. Ai fini della quantificazione del rimborso, verrà detratto ogni altro contributo pubblico, erogato anche da parte di enti territoriali, che abbia analoga finalità di sostegno alle spese del percorso adottivo.

5. Il rimborso sarà erogato nei limiti delle risorse pari ad euro 4.734.000,00 a valere su quota parte delle disponibilità finanziarie stanziata sul capitolo di spesa 538 "Spese per il sostegno delle adozioni internazionali" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – esercizio finanziario 2021.

6. Ove l'ammontare dei rimborsi, alla luce delle domande accolte, superi le disponibilità delle risorse previste, verrà data precedenza alle coppie con ISEE più basso. A parità di ISEE si procederà sulla base del criterio cronologico di presentazione delle istanze.

7. I rimborsi saranno erogati al termine dell'istruttoria di tutte le istanze presentate in esecuzione del presente decreto.

8. La CAI è tenuta a comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare del rimborso erogato in modo da consentire a quest'ultima di considerare l'importo del rimborso ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché di effettuare i controlli in ordine alla deduzione dal reddito complessivo di cui le coppie hanno beneficiato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. l-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La comunicazione all'Agenzia dei dati inerenti i rimborsi erogati è effettuata con modalità e tempistiche definite d'intesa tra l'Agenzia e la CAI.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e poi sul sito della Commissione per le Adozioni Internazionali.


Roma, 24 GIU. 2021

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
E LA FAMIGLIA

Giuse Bonetti

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

[Signature]




Roma, 6/7/2021

IL REVISORE

[Signature]

IL DIRIGENTE

[Signature]



Adozioni anno 2020

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per le adozioni internazionali

(dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

I sottoscritti coniugi

_____ nato a _____ prov. _____
 il ____/____/____ residente a² _____ prov. _____
 via _____ n. _____ cap. _____
 codice fiscale _____ telefono abitazione _____
 telefono cellulare _____ e-mail³ _____
 coniugato con:

_____ nata a _____ prov. _____ il
 ____/____/____ residente a _____ prov. _____
 via _____ n. _____
 cap. _____ codice fiscale _____ telefono abitazione
 _____ telefono cellulare _____ e-mail
 4 _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato D.P.R.

DICHIARANO⁵

- Di avere un ISEE ordinario del nucleo familiare in corso di validità pari a € _____ (allegare attestazione ISEE).
- Di **NON aver beneficiato** né presentato istanza né intende presentare istanza per altro contributo pubblico, anche di Enti territoriali, con analoga finalità di sostegno delle spese del percorso adottivo.

Oppure

- Di **AVER beneficiato** di altro contributo pubblico, anche di Enti territoriali, con analoga finalità di sostegno delle spese del percorso adottivo pari ad euro _____.
- Di aver presentato istanza /intende presentare istanza per altro contributo pubblico, anche di Enti territoriali, con analoga finalità di sostegno delle spese del percorso adottivo.

CHIEDONO

il rimborso delle spese sostenute, come da certificazione dell'Ente Autorizzato allegata.

A tal fine dichiarano che il totale delle spese sostenute per la propria procedura adottiva come da certificazione dell'Ente Autorizzato è pari ad euro _____.

L'importo del rimborso dovrà essere accreditato sul conto corrente bancario/postale: intestato a (è esclusa l'intestazione a terzi) _____ c/c
 n. _____.

IBAN _____ Istituto di credito _____

Agenzia _____ indirizzo _____⁶

¹ Compilare il modello in stampatello, firma per esteso e leggibile. Verificare la leggibilità dei documenti allegati

² **N.B. Al rimborso possono accedere i genitori adottivi entrambi residenti sul territorio nazionale.**

³ Riportare indirizzo di posta elettronica. Ogni comunicazione inerente l'istanza di rimborso verrà fatta solo ed esclusivamente tramite mail

⁴ Riportare indirizzo di posta elettronica. Ogni comunicazione inerente l'istanza di rimborso verrà fatta solo ed esclusivamente tramite mail

⁵ Barrare la voce che interessa. Non saranno ritenute valide istanze prive di indicazioni

⁶ la coppia è tenuta a comunicare alla CAI l'eventuale cambio di IBAN con tempestività



firme

Il Coniuge (NOME, COGNOME, CODICE FISCALE) _____

Il Coniuge (NOME, COGNOME, CODICE FISCALE) _____

Data e luogo _____

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR (general data protection regulation) 2016/679/UE e della normativa nazionale riguardante i dati personali raccolti in occasione della presentazione dell'istanza e liquidazione rimborso spese di cui alla presente istanza.

La Segreteria Tecnica della CAI ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, organismo tecnico di supporto della Commissione per le Adozioni Internazionali, tratterà i dati personali conferiti nella presente istanza con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico e connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che con DPCM del 25 maggio 2018, ha individuato come esercente funzioni di titolare del trattamento dei dati personali in materia di adozioni internazionali la:

Segreteria Tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali (ST-CAI)

Via di Villa Ruffo 6, 00196 ROMA - Telefono +39 06 67792060

Codice Fiscale 80188230587

Indirizzo di posta elettronica istituzionale e certificata:

- cai.segreteriaticnica@governo.it
- cai.segreteria@pec.governo.it

Il conferimento dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco (*) sono obbligatori e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco, non è obbligatorio ma è utile per agevolare una celere gestione della procedura.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione e, successivamente alla conclusione del procedimento, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno comunicati a terzi nei soli casi previsti dalla vigente normativa.

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti;
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.

Il responsabile della protezione dei dati personali della Presidenza del Consiglio coopera con l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto per le questioni connesse al trattamento dei dati personali:

Responsabile della Protezione dei Dati.

Pec: USG@mailbox.governo.it

e-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it



MODELLO B¹

Adozione anno 2020

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per le Adozioni Internazionali

(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - articolo 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

I sottoscritti

_____ nato a _____ prov. _____
il ____ / ____ / ____ residente a² _____ prov. _____
via _____ n. _____ cap. _____
codice fiscale _____ telefono abitazione _____
telefono cellulare _____ e-mail³ _____
coniugato con:
_____ nata a _____ prov. _____
il ____ / ____ / ____ residente a _____ prov. _____
via _____ n. _____ cap. _____
codice fiscale _____ telefono abitazione _____
telefono cellulare _____ e-mail⁴ _____

consapevoli delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000, ai sensi dell'art. 47 del medesimo citato D.P.R.

DICHIARANO

Di aver sostenuto per l'adozione internazionale del/i minore/i:

_____	_____	_____
(cognome e nome di nascita)	(Nazione di nascita)	(data di nascita)
_____	_____	_____
(cognome e nome di nascita)	(Nazione di nascita)	(data di nascita)
_____	_____	_____
(cognome e nome di nascita)	(Nazione di nascita)	(data di nascita)
_____	_____	_____
(cognome e nome di nascita)	(Nazione di nascita)	(data di nascita)

¹ Compilare il modello in stampatello, firma per esteso e leggibile. Verificare la leggibilità dei documenti allegati

² **N.B. Al rimborso possono accedere i genitori adottivi, entrambi residenti sul territorio nazionale.**

³ Riportare indirizzo di posta elettronica. Ogni comunicazione inerente all'istanza di rimborso verrà fatta solo ed esclusivamente tramite mail.

⁴ Riportare indirizzo di posta elettronica. Ogni comunicazione inerente all'istanza di rimborso verrà fatta solo ed esclusivamente tramite mail



le seguenti spese:

COSTI ADOZIONE INTERNAZIONALE		
TIPOLOGIA SPESA ⁵	AMMONTARE	
SPESE PROCEDURALI ESSENZIALI		
Spese per le attività del rappresentante		
Spese per le attività del referente		
Spese per le attività dell'interprete		
Spese di consulenza legale		
SPESE OBBLIGATORIE PROCEDURALI		
Spese per la documentazione		
Spese per visite mediche		
Spese per il mantenimento del minore		
ASSISTENZA LOGISTICA		
Spese per il viaggio		
Spese per il soggiorno		
Altre spese (specificare)		
TOTALE		

Dichiarano, altresì, che le spese sopra indicate sono state sostenute esclusivamente per l'adozione del minore indicato e sono solo quelle previste ai fini della deducibilità di cui *art. 10, comma 1, lettera l-bis)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Li _____

Il Coniuge⁶ _____

Il Coniuge _____

⁵ N.B. il MODELLO B deve essere corredato della documentazione contabile giustificativa delle spese per le quali si chiede il rimborso e della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità della coppia.

⁶ Firma per esteso e leggibile di entrambi i coniugi. Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità di entrambi i coniugi sottoscrittori ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

